

Decreto Legislativo **626/94** del 19 settembre 1994 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 1 - APPLICABILITA'

Il Decreto Legislativo 626/94 è applicabile a tutti i settori di attività privati o pubblici.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Datore di Lavoro: soggetto che ha responsabilità dell' impresa/unità produttiva in quanto titolare di poteri decisionali. Nelle pubbliche amministrazioni la figura è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione.

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate per evitare o diminuire i rischi.

Art. 3 - MISURE GENERALI DI TUTELA

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

- a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- b) eliminazione o riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite;
- r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

Art. 7 - CONTRATTO DI APPALTO

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice:

- a) verifica, anche attraverso l' iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato l' idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto.

Art. 13 - PREVENZIONE INCENDI

1. Il datore di lavoro adotta:

- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.

Art. 32 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più

rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicarne la sicurezza;

- c) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all' eliminazione dei pericoli vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Art. 33 - ADEGUAMENTI DI NORME

10. sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all' altezza degli occhi
12. le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere;
13. le porte ed i portoni che aprono verso l' alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di cadere;
14. le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e devono poter essere aperti anche manualmente.

Art. 34 - ATTREZZATURE DI LAVORO

1. Definizioni:

Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

Art. 35 - ATTREZZATURE - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
- c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la sicurezza.

Art. 89 - SANZIONI

Il datore di lavoro è punito con l' arresto da tre a sei mesi o con l' ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 32 e 35

626/94